

“Fondazione Stazione dell’Arte”



STATUTO

“FONDAZIONE STAZIONE DELL’ARTE”

ULASSAI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.19 del 30 settembre 2016



ARTICOLO 1

SEDE

1. È costituita, senza scopi di lucro, con sede ad Ulassai in loc. Stazione, la fondazione denominata "FONDAZIONE STAZIONE DELL'ARTE"

3. La Fondazione di cui al comma 1 è istituita ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e ss.mm.ii.

4. La denominazione "Fondazione Stazione dell'Arte" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione stessa, nonché in qualunque atto di diritto pubblico e di diritto privato e/o comunicazione rivolta sia a soggetti pubblici che privati.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. Scopo della Fondazione di cui all'art. 1 è quello di promuovere ed attuare, tra l'altro:

a) studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico e umano di Maria Lai;

b) corsi di educazione alla lettura dell'arte visiva utilizzando l'opera creata da Maria Lai "*I luoghi dell'arte*" e, su questo tema, invitare artisti, docenti e studiosi dell'arte ad elaborare altri possibili alfabeti per leggere le opere d'arte in relazione a tutte le altre espressioni artistiche: musica, letteratura, teatro, etc. con la consapevolezza di contribuire allo sviluppo dell'essere umano;

c) studio delle trasformazioni artistiche, sociali della Sardegna nella realtà contemporanea;

d) studio e promozione di strumenti di elevazione culturale, sociale ed economica della comunità ogliastrina residente e di quella emigrata all'estero.

2. La Fondazione favorisce ogni iniziativa e attività che siano connesse con gli scopi suddetti. In particolare:



- a) istituisce un museo che accolga le opere più significative di Maria Lai;
 - b) organizza premi di scultura e di altre forme di espressione artistica;
 - c) sviluppa scambi culturali con altre istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità affini alle proprie.
3. La Fondazione attua la gestione di tutte le iniziative e attività comunque connesse con lo scopo cui è costituita facendo ricorso alle professionalità presenti nel proprio ordinamento e di cui all'art. 5 o mediante affidamento all'esterno di servizi e forniture, privilegiando le collaborazioni di natura gratuita.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO

1. La Fondazione di cui all'art. 1 non ha scopo di lucro.
2. Il patrimonio della fondazione è costituito:
 - a) dalle opere del museo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente Statuto donate dall'artista;
 - b) dai beni indicati nel documento "Stato di consistenza" redatto in data 21/06/2016;
 - c) dalla struttura museale e dall'intera area sulla quale insistono gli stabili che verrà assegnata dal Comune di Ulassai in diritto di comodato.
3. Tutto il patrimonio della Fondazione e di cui al comma 2 del presente articolo, comprese le opere d'arte donate da Maria Lai anche successivamente alla data della stesura dello Statuto, nonché tutto quanto ricompreso a vario titolo nel documento "Stato di consistenza" redatto in data 21/06/2016 sono inalienabili.

ARTICOLO 4

RENDITE

1. Le rendite sono costituite:
 - a) dal reddito del patrimonio di cui all'art. 3, comma 2;
 - b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite da erogazioni dei fondatori e di terzi;



- c) dalle somme erogate da istituzioni pubbliche o private che intendano partecipare agli oneri necessari per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - d) dai proventi eventualmente derivanti dalle ricerche, studi, mostre ed altre iniziative svolte dalla Fondazione.
2. Tali proventi, detratte le relative spese, devono essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 5

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 - il Segretario;
 - il Cassiere;
 - il Revisore dei Conti.
2. Sono altresì organi della Fondazione qualora istituiti:
- il Comitato Tecnico e Scientifico;
 - il Direttore artistico.

ARTICOLO 6

GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Tutti gli incarichi di componenti degli organi della "Fondazione Stazione dell'Arte" sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le spese eventualmente sostenute dovranno essere documentate mediante fatture o altro ricevuta valida.



ARTICOLO 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione è composto:
 - a) da tre membri nominati da Maria Lai ed in sua assenza o impedimento dal Consiglio Direttivo su parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Ulassai;
 - b) dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ulassai, o suo delegato, e da due membri nominati dal Consiglio comunale;
 - c) da un rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) e comma 4 della Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 rubricata "*Disposizioni nei vari settori di intervento*".
 - d) da un rappresentante delle istituzioni pubbliche o private, diverse da quelle sopra indicate, che annualmente versino alla Fondazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), una somma non inferiore a euro 50.000,00, previa accettazione e approvazione a maggioranza del Consiglio direttivo.
2. Eventuali partecipazioni pubbliche o private che non rientrino nelle disposizioni di cui al comma 1, lett. d), verranno comunque valutate dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di decadenza, dimissioni o qualunque altra condizione di assenza prolungata di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi saranno sostituiti, dal soggetto che aveva provveduto alla nomina originaria, entro novanta giorni a decorrere dalla comunicazione o avvenuta conoscenza della suddetta condizione di decadenza, dimissioni o stato di assenza prolungata.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.



2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procura, e presiede il Consiglio Direttivo.
3. In caso di mancanza o impedimento temporaneo viene sostituito ad ogni effetto con gli stessi poteri dal Vice Presidente; nel caso che anche il Vice Presidente sia assente, viene sostituito dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
4. Spetta al Consiglio Direttivo proporre annualmente l'attività della Fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, tramite posta elettronica ordinaria o certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualunque altro mezzo ritenuto di volta in volta idoneo alla convocazione.
6. La convocazione deve indicare espressamente il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare e deve essere convocata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.
7. Il termine di cui al precedente comma 6 del presente articolo può essere derogato per particolari ragioni d'urgenza.

ARTICOLO 9

DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è garantita la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. In caso di mancanza del *quorum* di cui al comma 1 del presente articolo, le deliberazioni potranno essere assunte a maggioranza dei presenti e in seconda convocazione, da tenersi trascorsa un'ora dall'orario fissato da almeno tre membri del Consiglio.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate esclusivamente dai 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio Direttivo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 361/2000 e ss.mm.ii..



ARTICOLO 10

SEGRETARIO E CASSIERE

1. Il Segretario è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo con l'incarico di curare l'esecuzione delle Deliberazioni.
2. Al Segretario spetta inoltre provvedere, sulla base delle direttive del Presidente, a quanto occorre per la ordinaria gestione della Fondazione.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo provvedendo alla redazione dei relativi verbali.
4. Il Cassiere è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo con l'incarico di curare la gestione contabile della Fondazione.
5. Il Presidente ha facoltà di avocare a sé le funzioni di cassiere.

ARTICOLO 11

REVISORE DEI CONTI

1. L'Ufficio del Revisore dei Conti della Fondazione sarà affidato al Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale di Ulassai e su di essa graveranno gli oneri della sua attività,
2. Al Revisore dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione contabile e fiscale della Fondazione. A tale fine esso deve redigere annualmente una relazione scritta relativa al bilancio consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 12

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico e Scientifico è composto da:
 - a) uno studioso di arte contemporanea, scelto preferibilmente tra quelli che si siano specificamente interessati all'attività artistica di Maria Lai;
 - b) un esperto di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e museale, scelto preferibilmente tra quelli che abbiano operato in ambito regionale sardo;



- c) un soggetto con comprovata esperienza nell'organizzazione di mostre, eventi, pubblicazioni, scelto preferibilmente tra quelli che abbiano operato in ambito regionale sardo.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime parere obbligatorio ma non vincolante in quanto è organo di consultazione del Consiglio Direttivo e contribuisce alla elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della fondazione.
3. Il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo nominato dal Consiglio Direttivo ed i suoi componenti vengono selezionati previa valutazione attenta e motivata, documentata da apposito verbale, dei *curricula vitae et studiorum*.
4. I *curricula* di cui al comma 3 del presente articolo potranno essere presentati autonomamente dai soggetti interessati a far parte dell'organismo di cui al comma 1 del presente articolo, oppure richiesti direttamente dal Consiglio Direttivo.
5. I *curricula* di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere presentati comunque sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando ad esso documento di identità in corso di validità.
6. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono votati a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 13

DIRETTORE ARTISTICO

1. Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore artistico quale organo esecutivo, sotto il profilo artistico, del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore Artistico, in accordo con il Comitato Tecnico e Scientifico, contribuisce alla elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione.
3. Il Direttore artistico di cui al comma 1 del presente articolo nominato dal Consiglio Direttivo viene selezionato previa valutazione attenta e motivata, documentata da apposito verbale, del *curriculum vitae et studiorum*.
4. Il *curriculum* di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere presentato autonomamente dai soggetti interessati a ricoprire il ruolo di cui al comma 1.



5. I *curricula* di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere presentati comunque sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando ad esso documento di identità in corso di validità.

6. Il Direttore artistico è votato a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14

DURATA DELLE CARICHE

1. I membri del Consiglio Direttivo nonché il Presidente durano in carica 7 anni e possono essere rieletti per un massimo di 2/3 (due terzi).

2. I componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d) durano in carica per il periodo di vigenza del mandato del proprio Ente e, conclusosi quello, fino a quando non vengano nominati i nuovi rispettivi rappresentanti.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo ogni anno approva il bilancio relativo alle attività della Fondazione:

- il Bilancio Preventivo entro il 30 dicembre;

- il Bilancio Consuntivo entro il 30 agosto.

3. Il Consiglio Direttivo provvederà, altresì, alla presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di una relazione annuale di previsione e di consuntivo, di merito e finanziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 rubricata "*Disposizioni nei vari settori di intervento*".



ARTICOLO 16

SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato solo col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso di scioglimento della Fondazione, competerà all'Amministrazione Comunale di Ulassai provvedere alla gestione diretta della struttura e del patrimonio della stessa.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale di Ulassai si rivelasse incapace di provvedere a quanto previsto, tutto il patrimonio della Fondazione sarà donato ad un'altra Fondazione che operi con scopi affini sul territorio nazionale.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI ONLUS

1. La "Fondazione Stazione dell'arte" - Onlus svolge le proprie attività nei seguenti settori di interesse collettivo:
 - tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico;
 - promozione della cultura e dell'arte.
2. La "Fondazione Stazione dell'arte" – Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3. È fatto divieto alla "Fondazione Stazione dell'arte" – Onlus di svolgere attività diverse da quelle elencate al comma 1 del presente articolo ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle espressamente previste.
4. È fatto divieto alla "Fondazione Stazione dell'arte" – Onlus di distribuzione (anche indiretta) di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale.
5. È ammessa la distribuzione solo a favore di altre ONLUS facenti parte della stessa unitaria struttura (per Legge, Statuto o Regolamento).
6. È fatto obbligo alla "Fondazione Stazione dell'arte" – Onlus di impiego degli utili o degli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.



7. È fatto obbligo alla “Fondazione Stazione dell’arte” – Onlus di devoluzione (in caso di scioglimento per qualunque causa) del patrimonio della ONLUS ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.
8. È fatto obbligo alla “Fondazione Stazione dell’arte” – Onlus di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
9. È fatto obbligo alla “Fondazione Stazione dell’arte” – Onlus di adottare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
10. È fatto obbligo alla “Fondazione Stazione dell’arte” – Onlus di usare la locuzione “ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE” ovvero l’acronimo “Onlus”.

ARTICOLO 18

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di Fondazioni.

